

SCHEMA DI DPR RECANTE LA "DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164".

Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti, e l'articolo 266, comma 7;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri....;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

VISTA la notifica di cui alla direttiva 93/48/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:

- a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento anche al riutilizzo nello stesso sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- c) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

2. Il presente regolamento, in coerenza con i principi e le disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina gli interventi di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati i livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:

a) «lavori»: comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;

b) «terre e rocce da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera quali ad esempio: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ed altro); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ed altro; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ed altri); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;

c) «matrice materiale di riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da materiali di origine antropica che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. I materiali di riporto sono costituiti da

una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica non contenenti amianto, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terrapieni, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in massa;

d) «materiale di riporto conforme» matrici materiali di riporto non contenenti amianto che all'esito del test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i parametri di interesse o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo;

e) «materiale inerte di origine antropica»: i materiali derivanti da attività di scavo, di demolizione edilizia ed altre analoghe non contenenti amianto, indicativamente identificabili con le seguenti tipologie: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci;

f) «suolo/sottosuolo»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;

g) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera in cui sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

h) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;

i) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall'articolo 4 del presente regolamento, per l'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo;

l) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: il documento nel quale l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo;

m) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo

n. 152 del 2006 sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;

n) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale materiale di riporto conforme) dove avviene lo scavo o l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;

o) «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo;

p) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;

q) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;

r) «normale pratica industriale»: le operazioni definite e elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 3;

s) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;

t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo;

u) «produttore»: il soggetto la cui attività produce le terre e rocce da scavo;

v) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;

z) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;

aa) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi nel corso di attività di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o a autorizzazione integrata ambientale;

bb) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi nel corso di attività di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;

cc) «concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)»: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali individuati nell'Allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, o i valori di fondo esistenti per tutti i parametri superati, ove approvati dall'autorità competente;

dd) «concentrazioni soglia di rischio (CSR)»: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ee) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui all'articolo 242, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ff) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.

Art. 3
(Esclusioni dal campo di applicazione)

1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

TITOLO II
TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo I – Disposizioni comuni

Art. 4
(Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)

1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano sottoprodotti e non rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.
2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono sottoprodotti le terre e rocce da scavo che rispondono ai seguenti requisiti:
 - a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
 - b) l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo e si realizza :
 - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
 - c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dai Capi I, II e III del presente regolamento.
3. Per le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, le normali pratiche industriali di cui al comma 2, lettera c) sono esemplificativamente elencate nell'allegato 3.

4. Il presente Capo definisce, altresì le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

5. La sussistenza delle condizioni dei commi 1 e 2 è provata dal proponente tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo e della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Art. 5 (Deposito intermedio)

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, ai sensi della tabella 1, dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo;

c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo;

d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo e a eventuali rifiuti presenti nel sito, in deposito temporaneo;

e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo e si identifica tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile e nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo.

2. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.

3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti e nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 6 (Trasporto)

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e generate da cantieri di grandi dimensioni il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 6.

2. La documentazione di cui al precedente comma è predisposta in triplice copia, una per il proponente, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il

proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

3. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta. Il documento di trasporto è conservato dall'esecutore per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.

Art. 7

(Dichiarazione di avvenuto utilizzo)

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

2. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine di validità del piano di utilizzo; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

4. Nel caso di terre e rocce prodotte da scavi effettuati in cantieri di grandi dimensioni, la dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore con la trasmissione all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, del modulo di cui all'allegato 7 corredato dell'allegata documentazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.

5. Nel caso di terre e rocce prodotte da scavi effettuati in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa dal produttore al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di utilizzo e all'Agenzia regionale di protezione ambientale competente o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione il produttore attesta che le terre da scavo sono state gestite e completamente utilizzate secondo le previsioni del piano di utilizzo trasmesso.

Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

Art. 8

(Ambito di applicazione)

1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera aa), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico.

Art. 9
(Piano di utilizzo)

1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, anche solo per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo deve avvenire prima dell'espressione del provvedimento finale di valutazione ambientale.
2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3 con riferimento alla normale pratica industriale.
3. Decorso novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo alla autorità competente, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.
4. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in una unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata. Decorso tale termine la documentazione si intende completa.
5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo.
6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione, delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.
7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, i competenti pubblici uffici territoriali di controllo effettuano, con cadenza almeno annuale, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8.
8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche stabilite dai commi 4 e 5 e la mancata realizzazione delle attività minime di controllo di cui al comma 7 da parte dei pubblici uffici territoriali di controllo, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente.

Art. 10
(Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC)

1. Qualora il piano di utilizzo dimostri che nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica

destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.

2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, di effettuare le dovute verifiche con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente; in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.

Art. 11

(Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo)

1. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le CSC di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006 , è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito, a spese del proponente, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 9-60 giorni dalla presentazione dello stesso sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento.

2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1, sono utilizzabili nell'ambito dello stesso sito di produzione o in un sito diverso rispetto a quello di produzione a condizione che tale ultimo sito abbia il fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 12

(Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)

1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta del proponente e a sue spese, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) sono individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati per tutti i parametri e i composti di cui alla Tabella 1 , dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.

Art. 13
(Situazioni di emergenza)

1. Nei cantieri di grandi dimensioni ai quali si applicano le disposizioni del presente Capo, nella ricorrenza di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 9, 10 e 11, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, è attestata all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque predisporre e presentare il piano di utilizzo secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente Capo.
2. È facoltà dell'autorità competente eseguire controlli e chiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.
3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 12.

Art. 14
(Efficacia del piano di utilizzo)

1. Il piano di utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.
2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Il piano di utilizzo comprensivo delle eventuali dichiarazioni rese conformemente all'articolo 12, deve essere conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'autorità competente.

Art. 15
(Modifica del Piano di Utilizzo)

1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo secondo la procedura prevista dall'articolo 9. Il piano di utilizzo aggiornato è trasmesso alle autorità competenti di cui all'articolo 9, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate al piano di utilizzo.
2. Costituisce modifica sostanziale:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
 - b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
 - c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
 - d) la modifica delle tecnologie di scavo.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) il piano di utilizzo deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non possono essere utilizzate e gestite in modo diverso da quello indicato nel piano di utilizzo.
5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non possono essere scavate con tecnologie diverse da quelle previste dal piano di utilizzo.
6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte.
7. Entro 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato l'autorità competente e l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale verificano le motivazioni addotte dal proponente nel piano di utilizzo aggiornato e, qualora la suddetta verifica dia esiti negativi dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Art. 16

(Proroga della durata del piano di utilizzo)

1. Il piano può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di un anno. A tal fine il proponente, entro due mesi antecedenti la data di scadenza del piano di utilizzo, comunica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale il nuovo termine di validità del piano di utilizzo, motivando le ragioni a fondamento dello stesso. L'autorità competente verifica d'ufficio le motivazioni addotte a fondamento della proroga.

Art. 17

(Realizzazione del piano di utilizzo)

1. Il proponente comunica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale l'indicazione dell'esecutore del piano di utilizzo prima dell'inizio dei lavori.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.
3. L'esecutore del piano di utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo di cui agli allegati 6 e 7.

Art. 18
(Gestione dei dati)

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni autorità competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campioni eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La mancata comunicazione costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per definire le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione.

Art. 19
(Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 20
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera z), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

Art. 21

(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)

1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, **in via telematica**, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce sono destinate ad essere utilizzate preveda un termine di esecuzione superiore.
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, tiene luogo del piano di utilizzo di cui agli articoli 4, comma 5, 5, 7, comma 1, e 27, comma 1.
3. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, **in via telematica**, entro 15 giorni dall'intervenuta variazione, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, con la trasmissione della dichiarazione aggiornata. Fino alla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non possono essere gestite in modo difforme da quanto indicato nella dichiarazione originale. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione piano di utilizzo può essere effettuata per un massimo di due volte. L'autorità competente verifica le motivazioni addotte dal proponente nella dichiarazione aggiornata e qualora la suddetta verifica dia esiti negativi, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
4. I tempi previsti per l'utilizzo possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di quattro mesi. A tal fine il produttore, entro due mesi antecedenti la data di scadenza del piano di utilizzo, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
5. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.
6. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è predisposta e trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 5.
7. Al trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti si applica la disciplina prevista dall'articolo 6, comma 3. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.

Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

Art. 22

(Piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)

1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera bb), sono qualificate sottoprodotti quando rispettano i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il proponente attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 21.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI

Art. 23

(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 , comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto il deposito temporaneo, ai sensi dell'articolo 3 punto 10 direttiva 2008/98/UE, si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle terre e rocce da scavo realizzato presso il sito di produzione, prima della raccolta e ai fini del successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le terre e rocce qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 devono essere depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- b) il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno e non può superare il quantitativo di 4000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché i rifiuti non superino il predetto limite quantitativo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- c) il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- d) nel caso di rifiuti pericolosi il deposito temporaneo deve essere realizzato in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali ed in particolare deve essere garantito un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

TITOLO IV

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

Art. 24

(Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)

1. L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.152 del 2006 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che contenga:

- a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
 - b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
 - c) proposta del piano di caratterizzazione dei materiali da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno :
 - 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 - 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 - 3. parametri da determinare;
 - d) volumetrie dei materiali da scavo previste;
 - e) modalità e volumetrie da riutilizzare in sito previste.
3. In fase di progettazione esecutiva, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui al comma 1, il proponente o l'esecutore:
- a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
 - b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c) , un apposito progetto in cui sono definite :
 - 1. le volumetrie definitive di scavo;
 - 2. la quantità del materiale che sarà riutilizzato;
 - 3. la collocazione e durata dei depositi temporanei dello stesso;
 - 4. la sua collocazione definitiva.
4. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, prima dell'avvio dei lavori.
5. Qualora in fase di progettazione esecutiva non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 .

TITOLO V

(TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA)

Art. 25

(Utilizzo nel sito)

1. All'interno di un sito oggetto di bonifica l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi è consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso.
2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:
 - a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le

terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce scavate è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.

Art. 26

(Procedure di caratterizzazione e scavo)

1. Ai fini dell'articolo 25 e per le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano le seguenti procedure di caratterizzazione:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi della Parte IV, titolo V, e della Parte VI del decreto n.152 del 2006 e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Devono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.

2. Le procedure e le modalità di caratterizzazione definite nel comma 1 si applicano anche alla realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

(Norme di raccordo, transitorie e finali)

1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure dal presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo conforme alle disposizioni del presente regolamento, le opere sono portate a termine secondo la procedura previgente. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.

3. I materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli e, eventualmente, anche utilizzati in tutto o in parte, per realizzare reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o opere in terra, anche anteriormente, non sono considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, né rientrano nella nozione di discarica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, qualora depositati sul suolo o nel suolo, se, a seguito di caratterizzazione ambientale dei relativi siti di deposito e di destinazione finale, questi ultimi rispettano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, della Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione alla loro specifica destinazione d'uso finale. A tal fine il soggetto proponente deve presentare all'autorità competente un Piano di Utilizzo, ove già non presentato ed approvato, corredato dalla richiesta documentazione, ovvero la sola documentazione relativa alla caratterizzazione ambientale, entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. **I proventi derivanti dalle tariffe di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.**

Art. 28
(Controlli e ispezioni)

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Art. 29
(Clausola di riconoscimento reciproco)

1. Il presente regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 30
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art 31
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 184 -bis, comma 2-bis, e 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28;

c) gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

d) l'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

3. Sono fatti salvi i procedimenti, avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano ancora in corso o già conclusi.